



# Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del Reg. Data 19-09-2023

**Oggetto: REVOCA DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI FUNZIONARI TECNICI (AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D), 36 ORE SETTIMANALI PER LE ESIGENZE PREVISTE DALL'ART. 50-BIS, D.L. 189/2016, DEL PNC E DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 21 quinquies DELLA LEGGE N. 241/1990.**

L'anno duemilaventitre , il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 19:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>Pinzi Silvia</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>AMICI ABBATI MARIA BEATRICE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>BORRI MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 2  
Assenti numero 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Pinzi Silvia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

**Visti:**

- il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali approvato con atto di Giunta Comunale n. 105 del 28/12/2010 e come modificato con successivi atti;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/04/2023 avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2023-2025;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2023, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2023 con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 27/04/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 80/2021, con la quale è stata autorizzata l'assunzione di n. 1 unità con il profilo professionale di "Funzionario Tecnico" (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - Ex. Cat. D) da assegnare all'Area Tecnica di codesto Ente;

**Vista** la determinazione R.G. n. 242 del 29/05/2023 del Responsabile del Servizio Personale con la quale è stato approvato il bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato e pieno di Funzionari Tecnici (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - ex Cat. D), 36 ore settimanali per le esigenze previste dall'art. 50-bis, D.L. 189/2016, del PNC e del PNRR;

**Premesso** che il predetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Bandi di concorso" dal 29/05/2023 al 28/06/2023;

**Considerato** che alla data di scadenza sono state presentate n. 4 domande di partecipazione a tale bando;

**Rilevato** che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice e all'espletamento delle prove concorsuali;

**Visto** l'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, il quale prevede che:

*"...per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";*

**Dato atto** che, a seguito di sopravvenute e prioritarie necessità che hanno determinato nuove e mutate esigenze, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno revocare il suddetto bando di selezione in corso relativo all'assunzione a tempo determinato e pieno di "Funzionari Tecnici" (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - ex Cat. D);

**Considerato** che la citata procedura concorsuale, sulle quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, non si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando ed inoltre, i candidati non hanno sostenuto costi di partecipazione, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

**Preso atto** che, alla luce dei numerosi finanziamenti ottenuti relativi al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), PNC (Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR) e Fondi Sisma, l'Amministrazione Comunale intende inserire una figura professionale con competenze amministrative nell'ambito delle procedure di affidamento, previste dalla nuova normativa sui contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023);

**Considerato** che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15 febbraio 2016 n.51) e che il potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità seppure ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21 *quinquies* della legge n.241/1990, sicché il valido esercizio dello stesso resta comunque rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente (Consiglio di stato, sezione III, 29 novembre 2016 n.5026);

**Considerato** che deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera aspettativa di partecipazione alla selezione dei candidati della selezione bandita, l'interesse attuale dell'Amministrazione ad orientare la propria capacità di spesa, peraltro ridotta, verso la selezione di professionalità di maggiore rilevanza strategica aventi specifiche qualifiche e competenze amministrative;

**Ravvisata** la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate;

**Richiamato** il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori; fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del

procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1°agosto 2011, n. 4554, TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016, TAR Lombardia, sede di Milano, n.985 del 2 maggio 2019, Consiglio Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n.230/2020);

**Ritenuto** opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, del bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato e pieno di Funzionari Tecnici (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - ex Cat. D), 36 ore settimanali per le esigenze previste dall'art. 50-bis, D.L. 189/2016, del PNC e del PNRR;

**Dato atto** che sussistono le sopravvenute nuove esigenze organizzative e la mutata situazione di fatto e di diritto dell'Ente, nonché ragioni di interesse pubblico alla buona organizzazione degli uffici pubblici tale da garantire il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il T.U.E.L. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta;

**Visti** gli artt. 107 del D.lgs. 267/2000, 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/1990, il bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato e pieno di Funzionari Tecnici (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - ex Cat. D), 36 ore settimanali per le esigenze previste dall'art. 50-bis, D.L. 189/2016, del PNC e del PNRR, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dal 29/05/2023 al 28/06/2023;
3. di pubblicare la comunicazione di revoca di tale provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Bandi di concorso";

4. di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 26;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

---

**SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 19-09-23 ATTO N. 93**

---

OGGETTO PROPOSTA:

REVOCA DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI FUNZIONARI TECNICI (AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D), 36 ORE SETTIMANALI PER LE ESIGENZE PREVISTE DALL'ART. 50-BIS, D.L. 189/2016, DEL PNC E DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 21 quinquies DELLA LEGGE N. 241/1990.

---

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

---

PARERE DI REGOLARITA' **TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **APPIGNANESI GIULIANA**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO  
F.to Pinzi Silvia

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 06-10-23

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 06-10-23 al 21-10-23,  
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 6475, in data 06-10-23  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo  
18/08/2000 n. 267.

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

il giorno 19-09-23:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 19-09-23

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---